Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 14 gennaio** — **Numero 11**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale di 1920.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 1862 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971; 11 marzo 1920, n. 292; 19 aprile 1920, n. 683 e 22 luglio 1920, n. 1133;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini di cui all'articolo 55 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e quelli analogamente stabiliti, in applicazione del disposto dell'art 74 del Regio decreto medesimo, per il personale delle Amministrazioni provinciali e dei ruoli speciali e tecnici, termini che per effetto delle precedenti proroghe, dovrebbero scadere col 31 dicembre corrente, sono prorogati sino al 28 febbraio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1863 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art 23 del testo unico 27 marzo 1919 n. 426, delle disposizioni legislative per il risarcimento dei danni di guerra, estese alle nuove Provincie con R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 580;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate, per le finanze e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di

risarcimento per i danni di guerra avvenuti nelle nuove Provincie è fissato, sotto pena di decadenza, sino a tutto il 31 ottobre 1921, salvo i casi di forza maggiore, da riconoscersi dalle Commissioni per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennità, o dall'autorità giudiziaria nei casi in cui questa è competente per valore per la liquidazione.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAINERI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1864 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 novembre 1914, n. 1373, ed i decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1839, 28 dicembre 1916, n. 1817, 31 dicembre 1917, n. 2081 e 26 gennaio 1915, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri dell'interno, del tesoro e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società per azioni ordinarie e cooperative, le Opere pie e gli Enti morali in genere nella formazione dei loro bilanci per l'esercizio 1920, hanno facoltà di valutare i titoli e i valori di loro proprietà il cui prezzo corrente sia inferiore di non meno del 10 0[0 a quello per cui furono iscritti nel bilancio 1919, a questo ultimo prezzo diminuito di non meno della differenza tra esso e il prezzo di compenso del mese nel quale si effettua la chiusura di ciascun bilancio.

La precedente disposizione si applica anche ai titoli di debiti redimibili.

I titoli di Stato o garantiti dallo Stato, acquistati dopo il luglio 1914, il cui prezzo corrente sia inferiore a quello di acquisto, possono essere valutati al prezzo di acquisto diminuito di non meno della metà della differenza fra esso e il prezzo corrente.

Per le Casse di risparmio e per i Monti di pietà autorizzati a ricevere depositi valgono le norme da emanare dal ministro per l'industria e il commercio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 857;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e dei ministri per l'industria e commercio, per i lavori pubblici e per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908, al fine di accrescere le disponibilità occorrenti per le operazioni di mutui, ha facoltà, con l'approvazione del Ministero del tesoro e quello dell'industria e commercio, di cedere, in tutto od in parte, le semestralità del contributo dello Stato sui mutui già concessi e quelle che successivamente verranno accertate sui mutui da concedere.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accettare le cessioni di cui all'articolo precedente al saggio dell'interesse del 4 per cento.

Le operazioni così concluse tra il Consorzio e la Cassa depositi e prestiti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Gli atti di cessione sono soggetti alla sola tassa fissa di registro da L. 3.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno

della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO — PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e compensazione previsto dalla sezione 3ª parte x del Trattato di pace di Versailles;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la giustizia e gli affari di culto e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'art. 4 del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695, da convertirsi in legge, è sostituito il seguente articolo:

« L'Ufficio ha personalità giuridica e gestione finanziaria propria, ed è sottoposto alla vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio.

« Esso è amministrato da apposita Sezione del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, alla quale saranno aggregati due funzionari della Cassa depositi e prestiti in qualità di sindaci per la gestione finanziaria.

« Fra la Cassa depositi e prestiti e l'Ufficio è istituito uno speciale conto corrente. Esso sarà alimentato con le somme che l'Ufficio riscuoterà, e che comunque gli siano devolute a norma dell'art. 296 e relativo allegato del Trattato di Versailles. Inoltre, a richiesta e dietro indicazione della predetta sezione del Comitato, vi saranno versati, senza pregiudizio della loro definitiva destinazione, i depositi in numerario appartenenti a sudditi germanici, sotto sequestro presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o presso le Intendenze di finanza del Regno.

« Dal conto corrente saranno prelevati i fondi occorrenti per i pagamenti che l'Ufficio è tenuto a fare, comprese le spese di amministrazione e per assegni, indennità e compensi al personale.

« I prelevamenti saranno fatti in base a deliberazioni della sezione del Comitato, e su richiesta del direttore dell'Ufficio.

« Sarà applicato al conto corrente il saggio d'interesse stabilito pei depositi volontari.

« L'Ufficio potrà, con l'approvazione dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio, affidare il servizio di cassa per le operazioni correnti ad un Istituto di emissione o altro Istituto di credito ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge unitamente al Regio decreto 2 maggio 1920, n. 695.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — SFORZA — FERA — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1849 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 395, relativa alla radiotelegrafia ed alla radiotelefonia;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento per la esecuzione della legge citata, approvato con R. decreto 1° febbraio 1912, n. 227, articoli che stabiliscono la costituzione della Commissione suddetta e le modalità per la nomina dei membri componenti;

Considerata la necessità di mutare i criteri di composizione della Commissione di cui trattasi, affinchè il funzionamento di essa meglio risponda alle odierne esigenze del servizio radiotelegrafico;

Sentito il parere della stessa Commissione permanente consultiva pel servizio radiotelegrafico, nominata con Regio decreto 24 marzo 1912;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la marina, per la guerra, per le poste e telegrafi, e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2 e 3 del regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia, approvato con R. decreto

1° febbraio 1912, n. 227, sono abrogati o sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — La Commissione permanente consultiva è composta:

1° di un presidente, estraneo alle Amministrazioni governative interessate nell'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche, scelto fra persone di nota competenza scientifica nelle discipline elettriche;

2° dei direttori generali, o facenti funzioni, delle Amministrazioni della marina, della guerra, delle poste e telegrafi, dai quali dipendono i servizi radiotelegrafici delle Amministrazioni stesse;

3° di un ufficiale o funzionario addetto al servizio radiotelegrafico presso ciascuna delle Amministrazioni suindicate, su designazione dei rispettivi Ministeri;

4° dei tre direttori degli Istituti scientifici, competenti in materia R. T., dipendenti dai Ministeri della marina, della guerra e delle poste e telegrafi;

5° di un funzionario o ufficiale del Ministero delle colonie.

Un funzionario competente in materia di servizio radiotelegrafico, appartenente ad uno dei tre Ministeri suddetti, sarà incaricato delle funzioni di segretario, senza diritto a voto.

Un funzionario addetto al servizio radiotelegrafico presso il Ministero della marina sarà incaricato delle funzioni di archivista.

Art. 3.

Il presidente, i membri, il segretario e l'archivista sono nominati con Regio decreto, proposto di concerto tra i ministri della marina, della guerra delle poste e telegrafi, e delle colonie,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1858 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari del 15 novembre 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari, comprende:

un segretario capo;
due segretari;
due applicati di segreteria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1872 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio del demanio di Noto è soppresso ed i servizi relativi vengono aggregati al locale Ufficio del registro.

Art. 2.

Ai sensi ed agli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale del registro, del bollo e delle tasse approvato con Nostro decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni dell'Ufficio del registro di Noto viene determinata in via presuntiva come segue:

a) per le Amministrazioni del registro ed ipoteche, del bollo e concessioni governative e del demanio in L. 1.000.000;

b) per l'Amministrazione del Fondo per il culto in L. 70.000.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO. - DECRETO MINISTERIALE *che approva la graduatoria ai posti di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza* — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro:* Rettifica d'intestazione — Perdita di certificati — Smarrimenti di ricevute.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1920, n. 22354, col quale fu indetto fra gli attuali ragionieri delle Intendenze di finanza, con qualifica di primo ragioniere, un concorso per titoli a 121 posti di ragioniere capo negli uffici stessi;

Visto il processo verbale definitivo della Commissione esaminatrice del suindicato concorso, nominata con decreto Ministeriale 3 novembre 1920, n. 25121;

Determina:

Sono dichiarati vincitori del concorso per titoli ai posti di ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, nel seguente ordine di merito, i signori:

Esposito Luigi con punti 9.003 — Somalvico Giuseppe id. 8.832 — Miniussi Giuseppe id. 8 861 — Allegrini Alberto id. 8.850 — Gagianelli Patrizio id. 8 848 — Rizzotto Vinc. Silvio id. 8 845 — Cutellè Salvatore id. 8.830 — Pirola Cesare id. 8.783 — Ricevuto Enrico id. 8.773.

Ghietti Guglielmo id. 8.752 — Celaschi Stefano id. 8.740 — Barberis Francesco id. 8.718 — Allora Adolfo id. 8.673 — Garibbo Giorgio id. 8.671 — Copelli Giuseppe id. 8.670 — Carrara Arnaldo id. 8.667 — De Novellis Alberigo id. 8.647.

Cardona Lelio id. 8.620 — Scipioni Giuseppe id. 8.616 — Barsi Rodolfo id. 8.595 — Vitullo Nicola id. 8.592 — Grassi Salvatore id. 8.559 — Cottiglia Manlio id. 8 556 — Gordini Giuseppe id. 8.517 Ramundo Domenico id. 8.535 — Balzani Giuseppe id. 8.513.

Pariso Enrico id. 8.503 — Rustichella Aldo id. 8.503 — Hernandez Orazio id. 8 501 — Sanseverino Andrea id. 8.493 — De Rosa Filippo id. 8.493 — Bertolini Giuseppe id. 8.468 — Rossi Amleto id. 8 462 — Sarracino Alfredo id. 8.451.

Fioravanti Angelo, id., 8.437 — Linaroli Luigi, id. 8.434 — Martinola Luigi, id. 8.432 — De Luzio Giuseppe, id. 8.430 — Quartararo Giuseppe, id. 8.429 — Frosina D'Agata Vincenzo, id. 8.428 — Arvedi Umberto, id. 8 417 — Cadore Giovanni, id. 8.414 — Ciotta Lorenzo, id. 8.414 — Valenti Ernesto, id. 8.413.

Lucini Attilio id. 8.408 — Daidone Vincenzo id. 8.407 — Del Moro Quintino id. 8 403 — Pizzuto Leopoldo id. 8.388 — Giannotti Edoardo id. 8.387 — Savarino Giuseppe id. 8.385 — Loy Giuseppe id. 8.381 — Ferretti Amedeo id. 8.378 — Fabi Luigi id. 8.377 — Giaccari Antonio id. 8.370 — Chizzoni Umberto id. 8.366 — Tasso Emilio id. 8 363 — Cartini Rosario id. 8.361 — Lavezzari Camillo id. 8.350.

Faraoni Augusto id. 8.329 — Martinelli Pietro id. 8.320 — Toschi Francesco id. 8.318 — Negri Lauro id. 8.310 — Morbidelli Vittorio id. 8.308 — Pappalardo Vincenzo id. 8.307 — Brizzolara Giuseppe id. 8 305 — Pizzitola Giovanni id. 8.303 — Bartolucci Ugo id. 8.302.

Sidoti Giovanni, id. 8.293 — Volpe Vito, id. 8.292 — Boldi Enrico, id. 8 290 — Sales Federico, id. 8.276 — Ballatori Giacomo, id. 8.275 — Tricamo Stefano, id. 8.273 — Canestri Trotti Antonio, id. 8.269 — Pampalone Paolo, id. 8.267 — De Luca Alberto, id. 8.265 — Antignano Oreste, id. 8.260

Colucci Pasquale id. 8.250 — Piatti Guido id. 8 250 — Fera Umberto id. 8.246 — Niccolaini Emilio id. 8.245 — Callegari Giuseppe id. 8 235 — Guazzolini Enrico id. 8.229 — Morini Silvio id. 8.223 — Tassini Carlo id. 8.210 — D'Angeli Italo id. 8.203 — Bonito Edoardo id. 8.201 — Morales Vincenzo id. 8.198 — Grasso Francesco Paolo id. 8.198 — Bonvicini Leonardo id. 8.197 — Mancini Domenico id. 8.192.

Barboglio Giovanni id. 8.189 — La Corte Antonino id. 8.189 — Amato Sebastiano Attilio id. 8.167 — Nicolucci Francesco id. 8.144 — Pezza Francesco id. 8 140 — Cannata Giorgio id. 8.138 — De Murtas Enrico id. 8.137 — Toffoletti Giuseppe id. 8.103 — Vespigani Luigi id. 8.090.

Sparano Carlo id. 8.060 — Inverno Vincenzo id. 8.055 — Marcello Salvatore id. 8.051 — Casella Arturo id. 8 048 — Casetta Francesco id. 8.036 — Marinsalta Domenico id. 8.009 — Dall'Oglio Luigi id. 8 003.

Roma, 12 gennaio 1921.

Il ministro
MEDA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 13 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	175 75	Belgio	184 28
Londra	107 82	Berlino	41 32
Svizzera	450 34	Vienna	6 —
Spagna	383 83	Praga	32 75
New York	28 83	Pesos oro	22 36
Olanda	—	Pesos carta	9 775

Oro 427 49

La media del dollaro del giorno 12 corrente fu di *28.40* e non di 28.115 come erroneamente fu stampato.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 18	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo.	—	—
5 % netto.	72 37	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Balbiano Mario, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 10 giugno 1920.

Nava Antonio, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a datare dal 16 gennaio 1921.

Mirrubini Carlo, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 10 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Bernaudo Giuseppe, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 9 settembre 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Tenenti.

Con R. decreto del 10 dicembre 1920:

Tozzi Alberto, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 26 ottobre 1920.

Rana Arduino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 30 luglio 1920.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 22). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	476817	42 —	*Tirello Emilia*, minore, ricoverata dal R. Stabilimento dell'Annunziata di Napoli e sotto la tutela legale del rappresentante dell'Istituto medesimo	T*irello Erminia*, minore ecc., come contro.
»	286255	14 —	Lalloni *Francesco* fu Silvestro, dom. a Castiglione delle Stiviere (Mantova)	Lalloni *Ferdinando-Francesco*, ecc., come contro.
»	716812	1890 —	Cicio Salvatore di Giuseppe dom. a Cefalù (Palermo)	Ciccio Salvatore di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom., come contro
»	256591	605 50	Scholl Felice, Antonietta, moglie di Mootoo Tommaso, Margherita, moglie di Cuttica Tommaso, Anna moglie di Nenssler Federico, Rosa, nubile ed *Alfonso*, fratelli e sorelle fu Felice, gli ultimi due minori rappresentati dal tutore Frizzoni Gustavo fu Giovanni, eredi indivisi di Reichmann Alfonso fu Federico, dom. in Milano con usufrutto a Lampugnani Teresa	Scholl Felice, ecc. e *Paolo Alfonso* (invece di Alfonso), ecc., come contro.
Cons. 5 %	121473	180 —	Rivoira *Margherita* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia, ved. Rivoira, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Rivoira *Vittoria-Margherita*, ecc., come contro.
3 50 % »	478755 560558	203 — 262 50	Podestà *Luisa*, *Elisa*, Emilia e Gian Carlo fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre Barral Giulia fu Eugenio, ved. di Podestà Giulio, dom. a Brescia	Podestà *Luigia*, *Elisabetta*, Emilia e Gian Carlo. ecc., come contro.
» »	563204 563203	185 — 549 50	Girola *Massimo* e Lionello fu Alfonso, minori sotto la patria potestà della madre Tulin Da La Tunisie Ida, ved. Girola, domiciliata a Milano	Girola *Umberto-Massimo* e Lionella fu Alfonso, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	269722	Silverio Giovanni fu Tomaso, domiciliato in Tolmezzo (Udine). Vincolata . . . . L.	24 50
»	106166	Oratorio dei SS. Carlo e Valentino di Savena in Valli (Vicenza), amministrato dalla propria Fabbriceria . . . . . . »	24 50
»	397175	Fabbriceria della chiesa Curaziale dei SS. Carlo e Valentino di Savena in comune di Valli dei Signori (Vicenza) . . . . . »	17 50
»	56184	Terranova Lorenzo di Filippo, dom. a Villarosa (Caltanissetta). Vincolata . . . . »	28 —
»	57682	Intestata come la precedente. Vincolata. . . . . »	3 50
»	285251	Congregazione di carità di Sarcedo (Vicenza) . . . . »	91 —
»	291032	Intestata come la precedente . . . . »	56 —
»	413810	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	217 —
»	687878	Legato Fonato in Sarcedo (Vicenza) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	17 50
Cons. 5 0/0	27532	Picone Lucia di Tomaso, ved. di Mazza Salvatore, dom. a Canicattini Bagni (Siracusa) . . . . »	50 —
»	27533	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
P. N. 5 0/0	3193	Volo Michelina di Giovanni, nubile, dom. in Caltanissetta . . . »	100 —
3,50 0/0	375694	Trifirò Nunziata fu Giuseppe, moglie di Calarco Concetto, domiciliato a Bonso (Messina). Vincolata . . . . »	35 —
»	703913	Donadeo Alfonso fu Salvatore, dom. in Nicastro (Catanzaro). Vincolata . . . . »	266 —
4,50 0/0	28682	Congregazione di carità di Quattro Castella (Reggio Emilia) . . »	10 —
Cons. 5 0/0	32425	Germani Umberto di Ovidio, dom. a New York . . . . . . »	1050 —
»	32559	Intestata come la precedente . . . . »	350 —
5 0/0	1150469 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Asilo infantile di Morano sul Po (Alessandria) . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente Carlevaris Feliciano fu Giovanni Battista, domiciliato in Morano Po, e Forni Feliciano fu Giovanni Battista, domiciliato in Casale Monferrato.	1035 —
»	1186127 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . » Per l'usufrutto: Forni Feliciano fu Giovanni Battista, domiciliato in Casale Monferrato.	300 —
»	1186126 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pio lascito Carlevaris Luigi fu Giovanni Battista pel ricovero degli inabili al lavoro di Morano sul Po (Alessandria), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente	300 —
»	1150470 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente a Carlevaris Feliciano fu Giovanni Battista, dom. a Morano sul Po, e Feliciano Forni fu Giovanni Battista, dom. in Casale Monferrato	1035 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 0[0	784286	Beneficio parrocchiale di Romagnano Sesia (Novara). Vincolata . L.	35 —
26 marzo 1885	517	Comune di Fauglia (Pisa) . . . . »	75 60
Cons. 5 0[0	153371	Cantoni Adriana di Oreste, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova . . . . »	90 —
3,50 0[0	746419	Olgiati Letizia fu Luigi, minore, sotto la tutela di Ghislanzoni Azeglio fu Giovanni Battista, domiciliato a Milano . . . . . »	1599 50
Cons. 5 0[0	49158	Ballarini Luigi fu Gioachino, dom. a Massa Superiore (Rovigo). »	180 —
3.50 0[0	463772	Burrascano Mariannina di Vito nubile, dom. a Castroreale (Messina) . . . . »	17 50

Roma, 30 dicembre 1920.

Il direttore generale : GARBAZZI

(Elenco n. 20).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	456808	70 —	*Iandoli* Pasquale fu *Saveriano*, dom. a Mercogliano (Avellino)	*Iandolo* Pasquale *Vincenzo* fu *Salviano*, dom. come contro
5 0[0	151423	300 —	Mogavero Gaetana fu Giovanni, *nubile*, domiciliata a *Villafranca Sicula* (*Girgenti*)	Mogavero Gaetana fu Giovanni, *moglie di Salemi Gaetano*, dom. a *Montemaggiore Belsito* (*Palermo*)
»	151027	300 —		
»	129773	1650 —	*Murabito* Antonina di Antonino, nubile, domiciliata a Riposto (Catania)	*Morabito* Antonina di Antonino, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma 18 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (E. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — **Data della ricevuta: 12 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Mantova — **Intestazione della ricevuta**: Norsa Emilia fu Luciano, vedova Ravenna — **Titoli del debito pubblico**: Nominativi n. 8 — **Ammontare della rendita** L. 311,50 — **Consolidato** 3,50 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — **Data della ricevuta: 17 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Sezione R. tesoreria di Livorno — **Intestazione della ricevuta**: Simi Giuseppe fu Pio — **Titoli del debito pubblico**: Obbligazioni livornesi serie *C*, nn. 68629 e 68630 — Capitale L. 1000, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — **Data della ricevuta: 21 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Napoli — **Intestazione della ricevuta**: Procaccini Giuseppe fu Carlo — **Titoli del debito pubblico**: Una obbligazione P. N. 5 0[0 5000 capitale — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 687 — **Data della ricevuta: 27 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Milano — **Intestazione della ricevuta**: Vaccaroni Amilcare fu Angelo — **Titoli del debito pubblico**: Al portatore n. 6 — **Ammontare** della rendita L. 430 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — **Data della ricevuta** 1° settembre 1920 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta**: Intendenza di finanza di Mantova — **Intestazione della ricevuta**: Sacerdote Fiorini don Alessio fu Giacomo, domiciliato a Commessaggio (Mantova) — **Titoli del debito pubblico**: Nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 30 — **Consolidato** 5 0[0 — **Decorrenza** 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1920.

Il Direttore generale
GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.